



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Patrizio Gattari	presidente
dott. Patrizia Ingrassi	giudice
dott. Martina Flamini	giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n.
42418/2017 R.G. e promosso

da

, nata in Cina il - elettivamente domiciliata in Milano, via Melchiorre
Gioia n. 41/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Arcidiacono, che la rappresenta e difende
per delega in atti

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo. 25/2008 e 737 ss. c.p.c., depositato il 6.9.2017, notificato al
Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al
Pubblico Ministero in sede, la sig. adiva il Tribunale di Milano - Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di
diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente
commissione territoriale il 9.6.2017 e notificato all'opponente il giorno 10.8.2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di
rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal
comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota
difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione
utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 *bis* la difesa ricorrente non ha provveduto a
depositare la nota difensiva autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 27.9.2017 è stata fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato per procedere a nuova audizione dell'interessata.

La ricorrente si è presentata e ha reso dichiarazioni.

L'opposizione verte sulla pretesa della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

La ricorrente, sentita dalla Commissione ha dichiarato di essere nata a il 16.1.1969 a Anhui, di aver studiato per nove anni, di aver poi cominciato a lavorare come operaia in una fabbrica di plastiche, di essere sposata e di avere un figlio di 26 anni.

Quanto ai motivi che la avevano indotto ad espatriare ha dichiarato: "sono una cristiana della comunità religiosa di dio onnipotente. Siccome il governo cinese comunista è un governo ateo, la costituzione cinese prevede la libertà religiosa ma non dà il diritto alla libertà religiosa e perseguita i cristiani, li arresta. Se un cristiano viene scoperto viene arrestato. Nel settembre del 2012 andavo con alcuni compagni a predicare il vangelo. Il marito di una sorella che si chiama _____ ci seguiva. Lui e i poliziotti non riuscirono a prendermi, quindi lui portò i poliziotti fino a casa mia per chiedermi dove ero stata. Fecero questa domanda a mio marito e gli dissero che quando tornavo dovevo andare alla stazione di polizia e se non andavo i poliziotti sarebbero venuti a casa a prendermi. Mio marito mi trovò e mi disse di non tornare a casa e andai nel comune di Shui Zhen a prendere una casa in affitto. Nel settembre 2014 io sistemavo le pubblicazioni e un compagno di fede di nome _____ le distribuiva agli altri fedeli. Lui fu arrestato e portato via. I poliziotti hanno trovato tanti biglietti e su questi biglietti c'era il mio nome. I poliziotti chiedevano a Liu Lei se io ero una persona importante, ma lui non diceva niente. Alla fine i poliziotti andarono nel posto in cui lui fu arrestato e presero le registrazioni delle telecamere in quella zona e videro che io e lui eravamo usciti insieme dalla stessa casa e quindi dicevano che io ero una persona importante. Il poliziotto chiese di nuovo di me a Liu Lei, però lui non diceva nulla. Con una mia foto i poliziotti sono andati nel mio villaggio e hanno detto agli abitanti che se mi vedevano potevano denunciarmi e ricevere in cambio una somma di denaro. Poi i poliziotti sono andati di nuovo a casa mia per cercarmi. In quel periodo mio marito perse il suo lavoro, in Cina la religione non è libera e i diritti umani non vengono rispettati. Io ho perso la mia fede e sono venuta qui. Io non avevo libertà di religione, non lavoravo e ho pensato di andare all'estero".

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessata, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ..."*

Sentita dal Tribunale all'udienza del 28.2.2018, ha riferito: "rispetto a quello che ho detto alla Commissione Territoriale, voglio raccontare la più grande persecuzione che ho subito mentre ero in Cina. Quella che mi ha ferito di più. Voglio anche spiegare che io non potrò più tornare a casa mia, perché altrimenti ci sarebbero delle ripercussioni. Nel 2012, io, la mia amica LI YIN, ed altre 4 persone eravamo andati a pregare. Il marito di LI aveva avvisato la Polizia. Quindi, in un momento in cui eravamo in un luogo affollato, abbiamo visto la macchina della Polizia e dalla macchina è sceso il marito di Li e 4 poliziotti. Abbiamo visto che volevano catturarci. Per questo ci siamo dispersi tra la folla. In quel momento io mi sono sentita molto impaurita. Mi sono nascosta in un negozio che vendeva scarpe. Sono scappata perché avevo paura di tornare a casa mia. Il giorno dopo mio marito mi ha trovato e mi ha detto che il giorno prima, il marito di , aveva portato la polizia a casa nostra. Il marito della mia amica aveva detto a mio marito che tre delle persone che erano con noi, erano state catturate e che, se anch'io fossi tornata a casa, mi sarei dovuta autodenunciare. Questo perché altrimenti la polizia avrebbe infierito su mio marito e sui miei figli. Per questo io non ho più osato tornare a casa. Voglio aggiungere che le persone che erano state prese il giorno che la polizia ci ha inseguito hanno subito gravi conseguenze: in particolare, due hanno subito una pena detentiva di 1 anno e mezzo e l'altra, la mia amica , è stata obbligata dal marito a non credere più in Dio. Io non ho più il coraggio di tornare a casa. Se ritorno, anch'io potrei essere catturata e messa in carcere. Io non ho il coraggio di chiamare la mia famiglia al telefono. Non li ho più sentiti da quando sono arrivata in Italia. Adesso la mia famiglia è controllata dal governo cinese. Anche i telefoni sono sotto controllo. Questo lo so perché, dalla mia esperienza, le persone che avevano la mia stessa fede sono state catturate perché la polizia aveva messo i telefoni sotto controllo ed aveva installato delle telecamere. Nel 2014 un'altra persona che conoscevo è stata catturata e le è stata data una pena di 5 anni di carcere. E' un uomo che credeva nella Chiesa Onnipotente di Dio. Io lo so perché me lo ha detto la moglie di quest'uomo, mentre io ero ancora in Cina. Questo è successo a settembre del 2014. Dopo questo fatto io avevo ancora più paura di restare a casa e sono fuggita dalla Cina".

Dunque la ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il pericolo di essere perseguitata dalle autorità statali cinesi a causa del suo credo religioso.

Il D.Lvo n. 251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd "Direttiva Qualifiche"), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce "**rifugiato**" il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"* (lett. e dell'art. 2).

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della

persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vd Cass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che "la qualifica di rifugiato politico (...) si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) (...)" e "(...) la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (...)" (Cass. 10/5/2011 n. 10177; conf. Cass. 20/12/2007 n. 26822).

Ancora in via generale si osserva che in ogni caso "la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass. civ., sez. un., 17/11/2008, n. 27310 cit.), occorre preliminarmente osservare che la valutazione di credibilità del richiedente la protezione "non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca" (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, *ABC* e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *M. M.*).

Ebbene, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto della sig. non possa considerarsi credibile. Il racconto, infatti, risulta poco circostanziato, privo di elementi specifici rispetto ad elementi fondamentali della storia e non plausibile.

In primo luogo, in merito alla conversione, la ricorrente ha riferito: "dopo che mi sono sposata non avevo un buon rapporto con mia suocera, lei mi trattava molto male, mentre trattava bene mia cognata, la moglie del fratello di mio marito. Qualsiasi cosa facessi, anche se guadagnavo tanto, mia suocera non mi diceva mai che ero brava. Lei era ingiusta nei miei confronti e questo mi faceva male. Ad aprile del 2006 Li Yin mi disse di credere nel dio onnipotente e dopo che iniziai a credere e vidi le parole del dio onnipotente. Dio esige che gli uomini si relazionino in pace. Mentre leggevo le parole del dio onnipotente pensai che erano la verità e che potevano salvarmi. Le parole di dio mi indicavano la strada e mi dicevano di vivere una vita significativa".

Il momento centrale ed estremamente significativo della conversione è riferito in modo del tutto generico. Le motivazioni che l'hanno spinta ad avvicinarsi ad un culto vietato e fortemente represso dalle autorità cinesi sono narrate in modo vago e prive di riferimenti specifici.

Del pari vago e generico quanto riferito in merito alle modalità con le quali sarebbe entrata in contatto con la rete dei fedeli. A tal proposito, infatti, la ricorrente si è limitata a riferire che la sua amica le aveva parlato di Gesù e la aveva introdotta ai gruppi di preghiera.

Le caratteristiche della religione professata – e, in particolare le preghiere recitate e i fondamenti del culto – sono narrate in modo vago ed attraverso la ripetizione delle medesime frasi e parole, senza l'aggiunta di elementi che possano ritenersi frutto di una maturazione e di una convinzione individuale. A tal proposito la sig. Min Xiao ha riferito di non sapere che il culto cui aveva aderito era osteggiato dalle autorità cinesi.

Appare, inoltre, poco plausibile che, nonostante l'assiduità delle riunioni (la ricorrente ha riferito che si riunivano due volte alla settimana) e il tempo trascorso (dal 2006 al 2012), né la ricorrente né gli altri compagni di fede abbiano mai avuto alcun problema (la ricorrente, infatti, in merito a tale aspetto ha riferito: “noi crediamo in dio seguendo la legge del paese, non abbiamo avuto nessuna difficoltà con le autorità).

Tale dichiarazione, peraltro, non trova conferma nelle fonti consultate dal Tribunale che danno conto, invece, di un'attività di repressione molto severa, da parte delle Autorità Statuali, proprio contro la chiesa Almighty God (cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *China: The Church of Almighty God (Quannengshen), also known as "Eastern Lightning," including its leaders, location and activities attributed to it; treatment of members by authorities (March 2013-September 2014)*, 16 October 2014, CHN104965.E, available at:

<http://www.refworld.org/docid/546492804.html> [accessed 5 April 2018]).

La sig. Min, inoltre, non ha narrato di alcuna precauzione specifica – se non quella di cambiare casa e di parlare e cantare a voce bassa - che veniva presa per sfuggire ai controlli della polizia.

Anche gli episodi relativi al primo tentativo di arresto subito nel 2012 appaiono poco plausibili. In occasione di tale primo episodio di repressione da parte delle autorità statuali, la ricorrente, infatti, ha riferito che il marito della sua compagna di fede ed amica LI avrebbe denunciato tutti alla polizia (per la prima volta, a distanza di molti anni dal 2006) e sarebbe sceso lui stesso dalla macchina della polizia.

In merito ai due anni trascorsi nel villaggio in cui si sarebbe trasferita, in seguito all'intervento della Polizia, nulla è stato specificamente riferito.

Quanto all'attendibilità intrinseca, è utile rilevare come le linee guida UNHCR sulle richieste di protezione internazionale fondate sulla religione (Linee guida n. 6) sottolineano, come per religione si intenda “il credo o la fede”, l’“identità” o “il modo di vivere” (punto 5) e come, proprio in merito alla valutazione di credibilità, le informazioni debbano riguardare le esperienze religiose individuali, raccolte attraverso la descrizione di dettagli relativi al momento della conversione, ai luoghi e ai modi del culto, ai rituali impegnati, al significato della religione per la persona ed ai valori che lui o lei crede che la religione abbracci (punto 28).

Anche alla luce di tali elementi, si ritiene che il racconto della ricorrente non possa considerarsi attendibile.

Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce della lettera attestante la sua adesione alla chiesa Almighty God, rilasciata da un'associazione con sede negli Stati Uniti il 2.5.2017 (doc. 5).

Proprio con riferimento a tale documento, infatti, la ricorrente ha riferito che la lettera in esame gli sarebbe stata offerta dal suo avvocato e che, giunta in Italia, avrebbe iniziato a frequentare le riunioni *on line* con persone che si trovano negli Stati Uniti (sede dell'associazione che aveva rilasciato il documento). Quanto attestato nel documento in esame, pertanto, è del tutto inidoneo a corroborare l'adesione della ricorrente, negli anni compresi tra il 2006 ed il 2014, alla chiesa di Dio Onnipotente in Cina.

Alla luce di tali considerazioni, ritenuto non credibile quanto riferito dalla ricorrente, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che: perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, ritenuto non credibile il racconto della ricorrente, non si ravvisa l'esistenza di alcun danno grave.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei*

diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Con riferimento alle condizioni della Cina, non può dirsi sussistente alcuna situazione di conflitto armato interno (cfr. United Kingdom: Home Office, *Country Policy and Information Note China: Background information, including actors of protection and internal relocation*, March 2018, Version , available at: <http://www.refworld.org/docid/5aa2a99b4.html>;

Con riferimento alla **protezione umanitaria**, appare opportuno premettere alcuna considerazioni di carattere generale, relative alla protezione umanitaria.

I motivi umanitari, in forza dei quali viene rilasciato il permesso di soggiorno, costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), che include non solo le condizioni di "vulnerabilità", ma anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza dignitosa (che consenta la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale).

Infatti, nel non agevole ma doveroso tentativo di individuare i presupposti per il riconoscimento della forma di tutela - "atipica" e "minima" - della protezione umanitaria, prevista dall'ordinamento interno, occorre muovere dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. 4/8/2016 n. 16362) secondo cui il diritto di asilo, riconosciuto dall'art. 10 Cost., risulta interamente attuato e regolato attraverso le tre forme di protezione previste dall'ordinamento vigente (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria); se ne fa discendere che, al di fuori della "esaustiva normativa" di cui al D.lvo 251/2007 e all'art. 5 co. 6 del D.Lvo 286/1998, "non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto dell'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione" (in tal senso, Cass. 26/6/2012 n. 10686). Tale indirizzo muove dunque dall'assunto (non da tutti condiviso) che il diritto di asilo risulti pienamente attuato attraverso il riconoscimento di una delle tre forme di protezione previste dall'ordinamento e sia soddisfatto (diversamente) da ognuna di esse, a seconda della condizione personale dello straniero e della situazione del suo Paese di origine. Tant'è che, sin dalla fase amministrativa, la legge prevede che quando la Commissione territoriale (o la Commissione nazionale chiamata a revocare o a dichiarare cessata la protezione in precedenza concessa) non riconosce nessuna delle due forme di protezione maggiori (di derivazione sovranazionale) - costituite dallo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria - ma ravvisa gravi motivi di carattere umanitario, che giustificano la forma di tutela minore (atipica), è tenuta a trasmettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del T.U.I. (art. 32 co. 3 D.Lvo 25/2008).

Volendo aderire al richiamato orientamento della Cassazione e così inteso il diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 10 Cost., ne consegue, sul piano processuale, che la

domanda con cui lo straniero invoca il diritto all'asilo non può essere sezionata e/o frammentata in base alle tre diverse forme di tutela riconoscibili nel nostro Paese, ma consiste in un'unica domanda ("lato sensu" di asilo e di protezione, come pure espressamente indicato nell'art. 2 lett. b del D.Lgs 25/2008) attraverso la quale il richiedente chiede che gli venga accordata la forma di tutela ritenuta più rispondente al suo caso concreto. Inoltre, poiché il procedimento avente ad oggetto la domanda di asilo/protezione (come sopra intesa) si articola in una prima fase amministrativa e in una successiva fase giurisdizionale (eventuale), il giudice, chiamato a decidere sul diritto alla protezione dopo il diniego da parte dell'autorità amministrativa, deve all'evidenza poter riconoscere al ricorrente le stesse forme di tutela previste dall'ordinamento e che non sono state già riconosciute all'esito della fase amministrativa. Pertanto, qualora la Commissione amministrativa non abbia ravvisato neppure i gravi motivi umanitari idonei al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 T.U.I., il Tribunale adito con il ricorso ex art. 35 può riconoscere all'esito del giudizio, oltre ad una delle due tutele maggiori di protezione internazionale, anche il diritto alla forma di protezione minore (la protezione umanitaria).

Al tempo stesso, sembra coerente e doveroso (nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata) farne altresì discendere, sul piano sostanziale, che nell'andare a perimetrare la forma di tutela atipica e residuale della protezione umanitaria non pare consentito all'interprete di introdurre requisiti soggettivi e/o oggettivi non previsti dalla legge, che finirebbero per sostanzarsi in un'inammissibile restrizione dell'ampia portata del diritto di asilo garantito dall'art. 10 Cost. In tale prospettiva, risultano dunque di dubbia legittimità le ricostruzioni della protezione umanitaria tendenti a limitarla a situazioni di "vulnerabilità" dello straniero, intese come situazioni di concreto pericolo in cui egli verrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a far rientro nel suo Paese di origine. Non vi è dubbio che (nei casi in cui esse non consentano di ritenere integrati i presupposti per una delle due forme di tutela "maggiori") le situazioni di vulnerabilità rinvenibili in varie disposizioni normative siano idonee al riconoscimento della protezione minima/umanitaria, ma si ritiene sia che esse non possano (e non debbano) costituire un "numero chiuso", sia che il diritto di asilo possa (e debba) essere riconosciuto anche oltre ed al di fuori di una situazione soggettiva di vulnerabilità intesa come concreto pericolo. L'art. 10 comma 3 Cost. subordina, infatti, il riconoscimento allo straniero del diritto di asilo solamente all'impedimento nel suo paese dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Si ritiene, pertanto, che il requisito della "vulnerabilità" nell'individuazione delle condizioni soggettive in presenza delle quali sono ravvisabili seri motivi di carattere umanitario - sufficienti a riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del T.U.I. - non vada inteso come limitato a concrete situazioni di "pericolo" cui sarebbe esposto un diritto fondamentale dello straniero se costretto al rimpatrio, ma che tale vulnerabilità può ravvisarsi anche (in assenza di pericolo) allorché, sulla base di un giudizio prognostico sorretto da una concreta comparazione fra le condizioni soggettive che caratterizzano la sua vita nel nostro Paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, si possa ragionevolmente presumere che, se costretto a far rientro nel suo Paese, lo straniero vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto.

In tale quadro, che sembra conforme anche al recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (sent. n. 4455 del 23/2/2018), un ruolo non sufficiente (né necessario) ma indubbiamente rilevante assume l'integrazione sociale, culturale, lavorativa, familiare ecc. raggiunta dallo straniero in Italia e che va raffrontata alla situazione (obiettiva) del suo Paese, risultante dalle fonti disponibili, nonché alle concrete condizioni sociali, culturali, economiche e familiari in cui verrebbe presumibilmente a trovarsi.

Qualora all'esito di siffatta concreta ed individuale comparazione risulti "(...) un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)" (così, espressamente, Cass. n.4455/2018), può ragionevolmente presumersi che se costretto a far rientro nel suo Paese lo straniero vedrebbe impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e, dunque, gli va riconosciuto il diritto di asilo nella forma minima della protezione umanitaria.

Così delineata la struttura essenziale della complessa fattispecie della protezione umanitaria, occorre verificare quali fatti siano stati posti dal ricorrente a fondamento della domanda in questione. Nel presente caso sono stati allegati, per la protezione umanitaria, ulteriori motivi rappresentati dall'avvenuta integrazione sociale della ricorrente (la quale ha seguito un corso di lingua italiana ed ha trovato lavoro come sarta in un laboratorio).

In merito all'attività lavorativa, in primo luogo, si osserva come la detta attività non sia stata documentata in alcun modo. In merito all'apprendimento della lingua italiana – elemento sicuramente indicativo di una volontà di inserimento –, lo stesso, non può, da solo considerato, giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. La frequenza del corso di italiano da parte della ricorrente, infatti, non è accompagnato dalla presenza di elementi ulteriori che il Collegio potrebbe valutare ai fini dell'accertamento di un'esistenza di una vita "privata e familiare" (quali, ad esempio, la disponibilità di un'abitazione, lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare, la convivenza con altri membri della famiglia, ecc.).

Non può, dunque, ritenersi che, in caso di rientro in Cina, la sig. Xiao Min vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa.

Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, pronunciando sull'opposizione ex artt. 35 D.Lvo n.2 5/2008 proposta da _____ nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Torino, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Rigetta il ricorso proposto da _____, nata in Cina il _____, _____;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21.3.2018.

Il Giudice est.

Il Presidente